



**Comune di Cocquio Trevisago**  
Provincia di Varese

Via Roma, 54

Tel 0332/975151  
Fax 0332/700977

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

COPIA

N° 17 del 16/07/2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di luglio alle ore 21:00, nel Salone del Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Caldana, Via Malgarini 3, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria Seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BALLARIN MARIO	SI	NO	8	MARTINOIA MICHELA	SI	NO
2	CASTELLINI GIANNI MARIO	SI	NO	9	BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI	SI	NO
3	DE MARTINO AGOSTI NO	SI	NO	10	MELONI GIOVANNA	SI	NO
4	ROTA RICCARDO	SI	NO	11	SAVOLDI MARIA LUISA	SI	NO
5	CENTRELLA DANILO	NO	SI	12	LEMPI LEONARDO	SI	NO
6	GRIFFINI VITTORIO	SI	NO	13	CAUZZO NOEMI	SI	NO
7	NIGRI LUIGI	SI	NO				

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Assiste Il Segretario Comunale Pezzoni Andrea Camillo  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Mario Ballarin nella sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco introduce l'argomento ed invita il Consigliere delegato Martinoia a relazionare sul punto;

Martinoia: illustra la proposta della Giunta sottolineando come il riparto del carico tributario complessivo vada per il 30% a carico dell'utilizzatore e per il 70% a carico del titolare del diritto reali sull'unità immobiliare e quindi si diffonde sulle aliquote proposte in votazione;

Meloni: solleva perplessità sul rapporto 70%/30% che a suo avviso penalizza le fasce più deboli e pertanto ciò motiva l'astensione del suo gruppo; ritiene che si lasci pertanto, in questo modo, una fascia di fragilità;

Martinoia: risponde che la quota del 30% è stata calcolata sulla base del fatto che l'utilizzatore si avvantaggia comunque di tutta una serie di servizi;

Griffini: rammenta che comunque una quota minima del 10% va calcolata comunque per l'utilizzatore;

\*\*\*

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

VISTO l'art.1 comma 676 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che dispone che: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"*;

VISTO in particolare l'art.1 comma 677 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che dispone che: *"Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2/5/2014 che ha introdotto modifiche in materia di TARI, TASI e IMU, introducendo la possibilità per i Comuni, per l'anno 2014, di superare il limite del 2,5 per mille dell'aliquota TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTO inoltre il citato decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2/5/2014 con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) la prima rata è determinata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni applicate nell'anno precedente, mentre il versamento del saldo dell'imposta (seconda rata) è eseguito, a congruaggio, sulla base delle delibere comunali pubblicate nel sito del MEF entro il 28 ottobre di ogni anno.
- d) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- e) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;
- f) la non applicabilità del tributo per i terreni agricoli;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014);

VISTO il decreto legge n. 88 del 9 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2014, avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014"*, con il quale, in deroga a quanto previsto dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della Legge di stabilità n. 147/2013, dispone che: *"...il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio*

2014...Nel caso di mancato invio delle deliberazioni il predetto termine del 23 maggio 214, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati...alla data del 18 settembre 2014”;

VISTO il Regolamento approvato in data odierna, immediatamente eseguibile, per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale con la quale viene anche disciplinata la TASI);

RICHIAMATO in particolare l’articolo 36, comma 3 del Regolamento, il quale stabilisce che: “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al successivo articolo 41 del presente regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo del tributo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell’utilizzatore e del 70% a carico del possessore titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. (art. 36 Regolamento TASI);

VISTA la propria deliberazione approvata in data odierna immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l’anno di imposta in corso, le seguenti aliquote ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) che con la presente deliberazione si confermano:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Patrispecie	Aliquota/detrazione
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Aliquota Fabbricati in genere e aree fabbricabili	8,3 per mille

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e s.m.i.:

Patrispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Aliquota Fabbricati in genere e aree fabbricabili	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,8 per mille

STIMATO in €. 422.800,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, così come da prospetto:

DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO
Illuminazione pubblica	110.000,00
Polizia Locale	66.500,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e serv.statistico	66.114,00
Servizi sociali	63.076,00
Scuola	95.200,00
Sgombero neve - salatura	25.000,00
Manutezione strade e verde	25.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>450.890,00</b>
TASI - Servizi indivisibili	422.800,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquota e detrazione unitamente alle esenzioni e riduzioni previste dal Regolamento comunale della TASI, il gettito preventivato per l'anno 2014 risulta compatibile con quanto inserito a bilancio e nel limite dei costi del servizi indivisibili per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 93,77%. Si precisa che la copertura della quota mancante sarà a carico del bilancio del Comune;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, e del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 con i quali stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato differito rispettivamente al 28 febbraio 2014 ed al 30 aprile 2014;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2/2013 con cui veniva individuato il Responsabile del Servizio Tributi;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 12, Votanti n. 8, Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Meloni, Savoldi, Lempi, Cauzzo);

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Partispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Aliquota Fabbricati in genere e aree fabbricabili	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,8 per mille

3. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. Di stabilire, un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art. 3 Regolamento TASI);
5. Di stabilire quali scadenze per l'anno 2014: 1° rata 16 ottobre 2014; 2° rata 16 dicembre 2014 con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
6. Di stimare in € 422.800,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
7. Di stabilire in € 450.890,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è prevalentemente finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrato nel prospetto di cui si riportano le risultanze finali:

DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO
Illuminazione pubblica	110.000,00
Polizia Locale	66.500,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e serv.statistico	66.114,00
Servizi sociali	63.076,00
Scuola	95.200,00
Sgombero neve - salatura	25.000,00
Manutenzione strade e verde	25.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>450.890,00</b>
TASI - Servizi indivisibili	422.800,00

8. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

9. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2014.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto ad autonoma votazione per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 12, Votanti n. 8, Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Meloni, Savoldi, Lempi, Cauzzo);

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.


---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Motivazione:

Li, 08/07/2014

  
Il Segretario Comunale  
Pezzoni Andrea Camillo


---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

Li, 08/07/2014

  
Il Responsabile del Settore  
Panza rag. Roberto

---



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Mario Ballarin

Il Segretario Comunale  
F.to Pezzoni Andrea Camillo

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  
28/07/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.to Pezzoni Andrea Camillo

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diviene esecutiva il 07/08/2014

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

X Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Cocquio Trevisago  
Lì, 07/08/2014

Il Segretario Comunale  
F.to Pezzoni Andrea Camillo

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cocquio Trevisago  
28/07/2014

Il Responsabile del Settore Affari Generali  
Marco Bonavia

